



COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO



COMUNE DI
VALSAMOGGIA



COMUNE DI
ZOLA PREDOSA



RUE

VARIANTE 2016

conseguente la Variante 2015 al PSC
(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 29)

**Adeguamento alle Riserve e alle Prescrizioni
derivanti dall'intesa sulla Variante al PSC
pervenute dalla Città Metropolitana**

Adozione:

Monte S. Pietro: Del. CC. n. 100 del 28/12/2016

Valsamoggia: Del. CC. n. 123 del 20/12/2016

Zola Predosa: Del. CC. n. 90 del 28/12/2016

Approvazione:

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE

Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

Comuni

Monte San Pietro
Valsamoggia
Zola Predosa

Sindaci

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Assessori

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Responsabile di Progetto

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)



Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
UFFICIO DI PIANO ASSOCIAZIONE AREA BAZZANESE
c/o Comune di Zola Predosa - Piazza della Repubblica 1 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

GRUPPO DI LAVORO

Ufficio di Piano Area Bazzanese

Marco LENZI (Responsabile di progetto)
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

Commissione Tecnica di Coordinamento

Alberto CAULA (Comune Monte S. Pietro)
Federica BALDI (Comune Valsamoggia)
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)

Sommario

Parte I	4
LE RISERVE ESPRESSE DALLA CITTÀ METROPOLITANA	4
Parte II.....	12
IL PARERE IN MATERIA DI VINCOLO SISMICO	12
Parte II.....	14
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	14

Parte I LE RISERVE ESPRESSE DALLA CITTÀ METROPOLITANA

2.2. L'ambito ATP “centro cinofilo” di Chiesa Nuova

Riserva al PSC e al RUE

In località Chiesa Nuova, a Monte San Pietro, Tav.MP.PSC.3n, si propone l'estensione dell'ambito ATP-Spazi e attrezzature private di uso pubblico (art. 6.32 del PSC), in prossimità della vecchia Bazzanese, al fine di consentire l'insediamento di un “centro cinofilo”.

Per tale attività la norma del RUE, art. 4.6.10 comma 4bis, ammette interventi di NC con Su complessiva pari a 3.600 mq, di cui 2.400 per campi gara scoperti, realizzati con tensostrutture o similari; 600 mq per pensione cani e 600 mq per attività di servizio, quali ufficio con zona accoglienza, servizi personale e pubblico, ambulatorio/infermeria, cucina/deposito alimenti, magazzino, pet shop, area toelettatura, alloggio custode. L'uso ammesso è il d5 (allevamento animali), oltre alla pensione e addestramento cani.

Benché dal punto di vista cartografico la proposta risulti come estensione di un ambito ATP esistente (complesso “Golf Bologna”), si introduce una nuova attività in territorio rurale, aggiuntiva rispetto a quella attualmente in essere.

Richiamando il contributo espresso in sede di consultazione preliminare, si ricorda in particolare la necessità di rispettare la classificazione vigente del territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale, e più in generale le direttive del PTCP e del PSC per il territorio rurale, di cui all'art. 11.4; si rammenta inoltre che l'area è interessata dalle tutele per le risorse idriche sotterranee, di tipo B e da terrazzi fluviali, di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP, dal controllo degli apporti d'acqua (art. 4.8 del PTCP), da discontinuità del sistema insediativo e da visuali della viabilità verso il territorio rurale e collinare, di cui all'art. 10.10 del PTCP.

Pertanto, si chiede di ricondurre la capacità edificatoria da destinare al centro cinofilo a quella del contestuale ridimensionamento della previsione di sviluppo residenziale del complesso “Golf Bologna” (i due ambiti di nuovo insediamento AN.e trasformati in dotazioni ecologiche ECO) e di considerare nella superficie utile i 600 mq dei locali di servizio, specificando nella norma che le strutture da destinare alla pensione e ai campi gara saranno costituite da elementi amovibili, da rimuovere in caso di dismissione dell'attività, nel rispetto della normativa regionale e metropolitana per il territorio rurale.

Prendendo atto inoltre di quanto prescritto dal RUE, all'art. 4.6.10 sulla localizzazione degli edifici, si condivide la necessità di porre una particolare attenzione, anche in fase attuativa, nel preservare la discontinuità del sistema insediativo, nonché le visuali dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare, tutelate dal PTCP, art. 10.10.

Infine si richiama la necessità di approfondire nella VALSAT, il tema della compatibilità acustica, in relazione alle attività insediabili ed agli incrementi dei carichi dei flussi veicolari previsti negli allegati alla Valsat, prevedenti gli opportuni condizionamenti all'attuazione ed il relativo monitoraggio.

Per quanto sopra esposto in merito all'ambito ATP “centro cinofilo” di Chiesa Nuova, si esprime la seguente

RISERVA n.2 al PSC e al RUE:

Si chiede di ricondurre la capacità edificatoria da destinare al centro cinofilo a quella del contestuale ridimensionamento della previsione di sviluppo residenziale del complesso “Golf Bologna”, prevedendo che le strutture aggiuntive siano costituite da elementi amovibili, da rimuovere in caso di dismissione dell'attività, nel rispetto della normativa regionale e metropolitana per il territorio rurale. Si chiede inoltre di integrare la scheda di Valsat come sopra dettagliato.

VALUTAZIONI sull'adeguamento alle Riserve e ulteriori prescrizioni:

Nella successiva fase di acquisizione dell'intesa di cui all'art. 32 della L.R. 20/2000 relativa alla Variante al PSC ed in conseguenza della formulazione delle controdeduzioni con le quali si provvedeva ad adeguare la stessa Variante al PSC alle riserve formulate, in relazione all'ambito sono state espresse, con atto del Sindaco Metropolitano n. 186 del 20 settembre 2017, ulteriori valutazioni che ritengono la **riserva parzialmente accolta** e che vengono di seguito riportate:

“Ricordando che il PTCP all'art. 11.4 delle NTA, tra gli insediamenti ammissibili negli ambiti rurali, al comma 1) indica le attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate, si ritiene ammissibile la realizzazione dei soli 600 mq per attività di servizio, corrispondenti ai due ambiti di nuovo insediamento AN.e previsti nel PSC vigente come sviluppo residenziale del complesso “Golf Bologna” e trasformati nella presente variante in dotazioni ecologiche.

Si chiede quindi di integrare la norma, prevedendo che tutti gli interventi aggiuntivi rispetto ai 600 mq per attività di servizio sopra richiamati, siano realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività.

Pertanto dovrà essere specificato che alla cessazione di quest'ultima tali superfici utili non potranno costituire un diritto edificatorio acquisito.

Inoltre, tutti gli eventuali interventi programmabili, anche quelli attuabili tramite il POC, di cui all'art. 4.6.10 comma 9 del RUE, dovranno essere coerenti con la disciplina del territorio rurale, a cui la dotazione appartiene.

Si chiede infine di integrare la scheda di Valsat approfondendo il tema della compatibilità acustica, sulla base degli esiti della DOIMA, in relazione alle attività insediabili, prevedendo gli opportuni condizionamenti all'attuazione ed il relativo monitoraggio.”.

Riscontro Riserva n. 2 e successive prescrizioni formulate con l'intesa:

Si prende atto della riserva formulata e delle successive prescrizioni e si richiama quanto espresso nel documento “Adeguamento alle Riserve formulate dalla Città Metropolitana” in relazione alla Variante 2015 al PSC, della quale la presente Variante al RUE è conseguenza, come successivamente integrato dal documento “Adeguamento alle modifiche richieste dalla Città Metropolitana nell'ambito del procedimento di espressione dell'intesa e delle valutazioni ambientali”, che hanno portato a modificare l'articolato del comma 4bis dell'art. 4.6.10 delle Norme del RUE come di seguito riportato:

“4bis. ATP GOLF CLUB - AREA B - Chiesa Nuova, comune di Monte San Pietro: per questo sub-ambito, avente superficie territoriale di circa mq. 53.000, è ammesso, in coerenza con la disciplina del territorio rurale e previa sottoscrizione di convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'insediamento di un “centro cinofilo” per le seguenti funzioni e superfici:

- Uso ammesso: d5 (compreso pensione e attività di addestramento cani);*
- Interventi e parametri ammessi: NC con superficie complessiva pari a mq. 3.600 di cui:*
 - mq. 600 di Su per attività di servizio quali Ufficio con zona accoglienza, servizi personale e pubblico, ambulatorio/infermeria, cucina/deposito alimenti, magazzino, pet shop, area tolettatura, alloggio custode;*
 - mq. 3.000 da realizzare con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività, così ripartiti:*
 - mq. 2.400 per campi gara coperti*
 - mq. 600 per pensione cani*

L'edificato dovrà essere concentrato nella porzione posta a nord-ovest dell'areale, in continuità con il tessuto esistente, al fine della salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo e delle visuali dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare di cui all'art. 10.10 del PTCP. Le recinzioni dei campi gara e delle aree di sgambamento all'aperto dovranno essere realizzate con materiali adeguati (naturali,

trasparenti, ...) all'esigenza di salvaguardia di tali aspetti . Le aree libere, qualora non rappresentino anche visuali significative, potranno essere destinate a funzioni che non comportino edificazione, se non in misura minima, come attrezzature ricreative e sportive all'aria aperta e simili.

La composizione progettuale degli interventi dovrà valorizzare gli elementi ambientali e storico-culturali presenti nel contesto (quali la "Viabilità storica"). L'intervento dovrà utilizzare adeguate essenze arboree autoctone.

Particolare attenzione dovrà essere posta al tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire un'adeguata ricarica della falda. In sede attuativa devono essere definite le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto; gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli Enti competenti, in corpo idrico superficiale; saranno comunque da privilegiare soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.

I parcheggi pertinenziali necessari in relazione alla tipologie dell'intervento dovranno essere realizzati con tecniche atte a garantire la permeabilità dei suoli e a non configurare ampie superfici pavimentate.

Dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico post operam in relazione al rumore originato dal traffico veicolare e dall'abbaiare dei cani da effettuare fra il terzo ed il sesto mese successivo all'entrata a regime del centro cinofilo. Il campionamento dovrà eseguirsi nei periodi temporali individuati come più critici dalla DOIMA (orario dei pasti degli animali, giornate di gara), in particolare per quanto riguarda il criterio differenziale. Tale rilevazione dovrà essere successivamente eseguita con cadenza biennale.

Modalità d'intervento: intervento edilizio convenzionato esteso all'intero sub-ambito.

Corresponsione del contributo di sostenibilità come da parametri di PSC.

Alla cessazione dell'attività le strutture leggere e/o facilmente amovibili destinate alla copertura dei campi gara (mq. 2.400) ed alla pensione per cani (mq. 600) di cui al primo capoverso del presente comma dovranno essere completamente rimosse e l'area da esse occupate dovrà essere restituita all'ordinaria conduzione agricola dei suoli. Le superfici di tali strutture non potranno costituire in alcun modo un diritto edificatorio acquisito. A tutela della P.A. per l'effettuazione di tale adempimento la convenzione da sottoscrivere per l'esecuzione dell'intervento dovrà prevedere apposite clausole di garanzia.

La convenzione dovrà inoltre formalizzare la contestuale rinuncia alla previsione di sviluppo residenziale posta all'interno del Complesso "Golf Bologna", già identificati quali ambiti AN.e dai precedenti strumenti urbanistici ed ora classificati come Ambiti ECO.".

Inoltre il comma 9 dell'articolo 4.6.10, relativo agli interventi programmabili in POC, sarà modificato come di seguito indicato:

"9. Ogni altro intervento in tali aree, ivi compresa la realizzazione di nuove attrezzature, può essere programmato nel POC sulla base delle condizioni definite nel PSC e alle condizioni di cui all'art. 3.1.2 del presente RUE, in coerenza con la disciplina del territorio rurale.

Si provvede inoltre ad approfondire nella scheda di VAS-Valsat il tema della compatibilità acustica, in relazione alle attività insediabili ed agli incrementi dei carichi dei flussi veicolari previsti negli allegati alla Valsat, prevedendo gli opportuni condizionamenti all'attuazione ed il relativo monitoraggio, segnalando comunque che gli approfondimenti effettuati della DOIMA evidenziano l'irrelevanza dell'impatto derivante dal traffico indotto dall'insediamento sia in condizioni di gestione ordinaria che durante lo svolgimento di eventuali eventi connessi all'attività (rif. pag. 65 DOIMA).".

2.3. L'ambito ATP "Campo volo", in località Monteveglio

Riserva al PSC e al RUE

Tra le proposte di variante derivate da istanze emerse in fase di adozione e quindi successive alla chiusura della consultazione preliminare, viene individuato l'ambito ATP Spazi e attrezzature private di uso pubblico, localizzato nei pressi della Zona Industriale "Corallo" di Monteveglio (Valsamoggia). L'area si trova in aderenza al comparto produttivo in fase di attuazione denominato "Ingresso Nord" ed è finalizzata al possibile insediamento di un campo volo per ultraleggeri (modifiche alle tavole tav.MV.PSC.3g e tav.AB.PSC.2° del PSC). Contestualmente, l'art 4.6.10 del RUE ai commi 1 e 8-quater, disciplina l'attuazione dell'ambito, in via ordinaria ammettendo esclusivamente interventi di MO, MS, RRC, RE, D e cambio d'uso sugli edifici esistenti, nonché la realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di attrezzature preesistenti, prevedendo che la realizzazione delle piste di decollo/atterraggio non comporti impermeabilizzazione di suolo.

Tuttavia, lo stesso art 4.6.10 del RUE, al comma 9, consente di programmare nel POC interventi di nuova costruzione ed ampliamento per tutti gli ATP, previa presentazione di un programma di sviluppo delle attività che ne dimostri le ricadute di interesse pubblico sulla collettività (art. 3.1.2 comma 18 del RUE).

Rilevando che l'area di intervento ricade in territorio rurale, in ambito a prevalente alta vocazione produttiva agricola e nel sistema collinare, si rammenta che anche gli interventi da realizzare tramite il POC, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della normativa del territorio rurale indicata dal PTCP, che ammette attività ricreative in porzioni limitate di territorio, non comportanti la realizzazione di edifici, nel rispetto degli elementi di naturalità presenti ed in relazione alle Unità di paesaggio.

Nell'area interessata dall'intervento è presente una linea elettrica aerea ad Alta Tensione -132 KV ad ovest dell'areale ed in prossimità dello stesso, nonché di una cabina primaria di trasformazione AT/MT, immediatamente a sud del perimetro dell'ambito ed in aderenza allo stesso. In relazione a questo tema sono state effettuate specifiche simulazioni atte ad individuare eventuali incompatibilità fra le infrastrutture elettriche e l'attività che si prevede di svolgere nell'area (Allegato D alla relazione di VALSAT). Si prende atto che dette simulazioni hanno posto in evidenza che "sia in fase di decollo, sia in quella di atterraggio ... non vi è in nessun caso interessamento né sorvolo della linea elettrica, che non rappresenta alcuna forma di incompatibilità con l'attività di volo nell'area proposta ...".

Tuttavia, al fine garantire la massima compatibilità dell'attività con le infrastrutture elettriche presenti, si richiama quanto indicato nel parere della SAC di ARPAE in allegato, che sollecita il Comune a verificare, in sede di controdeduzione, con il gestore della linea elettrica, la compatibilità dell'attività con le infrastrutture elettriche, nonché le eventuali condizioni di sicurezza da mettere in atto.

Inoltre, in considerazione di tutte le sensibilità ambientali evidenziate dalla Valsat, tra cui le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A (PTCP, artt.5.2 e 5.3) e il controllo degli apporti d'acqua (PTCP, art. 4.8), si condivide il richiamo al rispetto dei contenuti dell'allegato O del PTCP, in riferimento alla non ammissibilità dello stoccaggio di carburanti, ed al rispetto della permeabilità dei suoli.

Infine, in considerazione del connettivo ecologico diffuso e del contesto paesaggistico, si chiede di inserire nella norma del RUE (art. 4.6.10, comma 8.quater) un esplicito rimando alle indicazioni di mitigazione definite nel paragrafo D2 della Valsat del PSC, da considerare come condizionamento all'attuazione, con particolare riferimento a quelli di carattere paesaggistico ed ambientale.

Per quanto sopra esposto in merito all'ambito ATP "Campo volo" in località Monteveglio, si esprime la seguente

RISERVA n.3 al PSC e al RUE:

Rilevando che l'area di intervento ricade in territorio rurale, in ambito a prevalente alta vocazione produttiva agricola e nel sistema collinare, si rammenta che anche gli interventi da realizzare tramite il POC, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della normativa del territorio rurale indicata dal PTCP.

Al fine di garantire la massima compatibilità dell'attività con le linee elettriche presenti, si chiede inoltre di verificare, in sede di controdeduzione, con il gestore della linea elettrica, la compatibilità dell'attività con tali infrastrutture, nonché le eventuali condizioni di sicurezza da mettere in atto.

Si chiede infine di recepire nella norma del RUE le indicazioni di mitigazione definite nel paragrafo D2 della Valsat, con particolare riferimento a quelli di carattere paesaggistico ed ambientale.

VALUTAZIONI sull'adeguamento alle Riserve e ulteriori prescrizioni:

Nella successiva fase di acquisizione dell'intesa di cui all'art. 32 della L.R. 20/2000 relativa alla Variante al PSC ed in conseguenza della formulazione delle controdeduzioni con le quali si provvedeva ad adeguare la stessa Variante al PSC alle riserve formulate, in relazione all'ambito sono state espresse, con atto del Sindaco Metropolitano n. 186 del 20 settembre 2017, ulteriori valutazioni che ritengono la **riserva parzialmente accolta** e che vengono di seguito riportate:

“Analogamente a quanto indicato per il centro cinofilo, richiamando il PTCP, che all'art. 11.4 delle NTA, tra gli insediamenti ammissibili negli ambiti rurali, al comma 1) indica le attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate, si chiede di integrare la norma prevedendo che tutti interventi da realizzare per lo svolgimento dell'attività di campo volo per ultraleggeri, siano realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività.

Pertanto alla cessazione di quest'ultima, tali superfici utili non potranno costituire un diritto edificatorio acquisito.

Inoltre, tutti gli eventuali interventi programmabili, anche quelli attuabili tramite il POC, di cui all'art. 4.6.10 comma 9 del RUE, dovranno essere coerenti con la disciplina del territorio rurale, a cui la dotazione appartiene.

In merito al tema della presenza dell'elettrodotto ad Alta Tensione 132 kV e alla eventuale interferenza con esso nello svolgimento della particolare tipologia di attività prevista, si chiede di riportare nella norma i condizionamenti di cui al Dlgs 81/2008, artt. 83 e 117, e alla relativa tabella 1 dell'All. IX, in merito alla distanza di sicurezza da tenere rispetto ad impianti e linee elettriche. Inoltre come indicato nell'allegato parere di ARPAE SAC, si segnala l'opportunità di verificare con ENAC le eventuali indicazioni attuative.

Infine si segnala che la scheda d'ambito dovrà prevedere un monitoraggio acustico comprendente anche il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”.

Riscontro Riserva n. 3 e successive prescrizioni formulate con l'intesa:

Si prende atto della riserva formulata e delle successive prescrizioni e si richiama quanto espresso nel documento “Adeguamento alle Riserve formulate dalla Città Metropolitana” in relazione alla Variante 2015 al PSC, della quale la presente Variante al RUE è conseguenza, come successivamente integrato dal documento “Adeguamento alle modifiche richieste dalla Città Metropolitana nell'ambito del procedimento di espressione dell'intesa e delle valutazioni ambientali”, che hanno portato a modificare l'articolo del comma 8quater dell'art. 4.6.10 delle Norme del RUE come di seguito riportato:

“8quater. ATP Campo Volo di Monteveglio: In questa area è possibile lo specifico insediamento

di un campo volo per ultraleggeri, in coerenza con la disciplina del territorio rurale.

Interventi ammessi: sono ammessi in via ordinaria gli interventi previsti al precedente comma 1.

La realizzazione delle piste di decollo/atterraggio non dovrà comportare nuova impermeabilizzazione di suolo. Analogamente i posti auto necessari ai fini delle dotazioni pertinenziali dell'intervento dovranno essere eseguiti con elementi permeabili che consentano il mantenimento del tappeto erboso.

La quota minima della viabilità interna all'avio superficie, nei tratti sottopassanti l'elettrodotto, dovrà mantenere la quota attuale del terreno o comunque risultare compatibile con le distanze minime previste dal DM n. 28 del 21 marzo 1988 con particolare riferimento agli artt. 83 e 117 ed alla relativa tabella 1 dell'allegato 9.

Nei tratti sottopassanti l'elettrodotto la recinzione dovrà essere realizzata in materiale dielettrico.

In sede attuativa devono essere definite le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto; gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli Enti competenti, in corpo idrico superficiale; saranno comunque da privilegiare soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.

Ai fini del controllo degli apporti d'acqua l'intero ambito dovrà essere considerato come appartenente all' "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", ai sensi dell'art. 4.8 del PTCP. Di conseguenza è sottoposto alle disposizioni dello stesso art. 4.8 e dell'art. 20 del PSTS-07 che prevedono la realizzazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, non ricomprendendo in essa le superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto.

In considerazione dell'inclusione dell'ambito in "Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo "A"" dovranno essere scrupolosamente rispettate le indicazioni dell'allegato "O" al PTCP con particolare riferimento alla non ammissibilità della realizzazione di stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi.

Eventuali interventi programmati dal POC ai sensi del successivo comma 9, da realizzare per lo svolgimento dell'attività di campo volo per ultraleggeri, dovranno essere realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività. Alla cessazione della stessa le superfici realizzate non potranno costituire un diritto edificatorio acquisito e dovranno essere completamente rimosse e l'area da esse occupate dovrà essere restituita all'ordinaria conduzione agricola dei suoli."

Per le altre precisazioni richieste sulla norma di RUE si richiama il riscontro alla precedente prescrizione in relazione alle modifiche al comma 9 dell'art. 4.6.10.

2.4. Gli usi ammissibili nel contesto delle Ville di Pianura Centuriata A3

Riserva al RUE

In analogia a quanto già previsto nella scheda di contesto B2, sulla base di quanto disposto nella precedente Variante al RUE n.1 (art. 4.6.16 delle NTA del RUE) vengono ampliate anche per il contesto delle Ville di Pianura Centuriata A3 le possibilità di riuso di edifici dismessi lungo la SP 27 "Via Cassola" la strada comunale "via Lunga", entro la fascia di 200 mt dall'infrastruttura, introducendo gli usi commerciali e produttivi. Si ammettono quindi gli usi c2-Attività industriali di conservazione condizionata, lavorazione e trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, c3-Attività commerciali all'ingrosso,

mostre, magazzini, depositi e b10.4-Attività di svago, riposo, esercizio sportivo e b1-Esercizi commerciali di vicinato limitatamente ai prodotti agricoli e gli usi già previsti all'art. 4.6.8.

Nell'osservare che le due vie lungo le quali si chiede l'ampliamento delle casistiche di riuso degli edifici rurali presentano una minore valenza rispetto alla via Bazzanese (contesto B2), sia dal punto di vista della classificazione nel PTCP, che dal punto di vista delle caratteristiche strutturali e morfologiche, si chiede di limitare gli interventi di riuso lungo la SP 27 "Via Cassola" e la strada comunale "via Lunga" alle zone prossime ai centri abitati esistenti.

Inoltre in merito all'uso c3, si chiede di limitare la casistica agli usi compatibili con il contesto territoriale ed infrastrutturale delle strade SP 27 "Via Cassola" e della strada comunale "via Lunga", anche in coerenza con l'art 11.6 comma 3 del PTCP, ai sensi del quale va evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, e inoltre che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali.

Per quanto sopra esposto in merito agli usi ammissibili nel contesto delle Ville di Pianura Centuriata A3, si esprime la seguente

RISERVA n.4:

Si chiede di limitare gli interventi di riuso lungo la SP 27 "Via Cassola" e la strada comunale "via Lunga" alle zone prossime ai centri abitati esistenti e di limitare la casistica agli usi compatibili con il contesto territoriale ed infrastrutturale delle strade, in coerenza con l'art 11.6 comma 3 del PTCP.

Riscontro Riserva n. 4:

Si prende atto di quanto sopra riportato e si provvede ad adeguare le richiamate disposizioni/elaborati alle riserve espresse, fornendo alcune premesse fondamentali.

Le viabilità interessate dalle modifiche normative (SP 27 "Via Cassola" e Strada Comunale "Via Lunga"), pur presentando una minore valenza rispetto alla via Bazzanese sia dal punto di vista della classificazione nel PTCP che dal punto di vista delle caratteristiche strutturali e morfologiche, costituiscono i principali assi di collegamento infrastrutturale fra la stessa "Via Bazzanese" e la "Via Emilia", lungo la quale sono poste le maggiori aree produttive del territorio dell'Area Bazzanese. Esse attraversano una (Via Cassola) l'abitato di Calcara di Crespellano, che ha una popolazione di oltre 2300 abitanti, l'altra (Via Lunga) sia la zona produttiva di Via Lunga (Ambito Produttivo di interesse sovra comunale) che quella del Martignone (questa Polo di sviluppo produttivo di interesse per l'intera provincia di Bologna). Si tratta quindi di viabilità di notevole importanza per il territorio dell'area Bazzanese, che costituiscono, come detto, gli elementi prioritari di connessione sud-nord dell'area lungo i quali un possibile ampliamento delle funzioni insediabili, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche degli immobili delle caratteristiche del contesto ambientale, è opportuno se non auspicabile (limitatamente agli usi previsti, principalmente indirizzati verso l'uso produttivo agricolo o ad esso assimilato e con esclusione di quelli residenziali).

In adempimento alla riserva espressa si ritiene comunque di limitare le possibilità di trasformazione previste dall'articolato normativo entro la distanza di mt. 500 dal perimetro del territorio urbanizzato come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Di conseguenza la scheda relativa al contesto A3 viene modificata come di seguito riportato:

"A3) CONTESTO DELLE VILLE DI PIANURA CENTURIATA (da Via Lunga all'ambito fluviale del Samoggia)

(...)

E' consentito, attraverso interventi di MO, MS che non comporti aumento di carico urbanistico,

RRC e interventi comportanti cambio d'uso, il riuso di edifici esistenti localizzati entro una fascia di 200 mt. dalla SP 27 "Via Cassola" e dalla Strada Comunale "Via Lunga" nonché entro la distanza di 500 mt. dal perimetro del territorio urbanizzato, con destinazione c2, c3 e b10.4, oltre alle destinazioni ammesse all'art. 4.6.8, e l'uso b1, limitatamente alla vendita di prodotti agricoli. L'insediamento di tali usi, con esclusione di quelli ammessi all'art. 4.6.8 in quanto connessi al riuso ordinariamente consentito per funzioni agricole degli immobili, sono condizionati al rispetto del contesto territoriale di appartenenza e delle caratteristiche tipologiche degli immobili. A tal fine si applica l'art. 4.7.2 anche per interventi sui fabbricati esistenti e aventi dimensioni inferiori a quanto indicato, estendendo la valutazione alla sostenibilità anche in termini di ricaduta sui sistemi infrastrutturali e sulle dotazioni."

Parte II

IL PARERE IN MATERIA DI VINCOLO SISMICO

(...)

I temi della pericolosità sismica, dei rischi idrogeologici e della sicurezza del territorio nelle varie relazioni geologiche e sismiche presentate, sono stati affrontati in maniera coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si sono evidenziate le particolari criticità nei confronti delle pericolosità geologiche e sismiche.

I dati geologici, idrogeologici e di pericolosità sismici emersi nella documentazione proposta, possono essere considerati propedeutici per valutare gli approfondimenti necessari nelle successive fasi di pianificazione di POC e di PUA.

Relativamente al tema della pericolosità sismica si ritiene che gli elaborati prodotti rappresentino solo il punto di partenza per quanto riguarda gli approfondimenti richiesti dal DGR 2193 del 2015.

In fase di POC e di PUA, dove previsti, dovranno essere pertanto realizzati gli ulteriori livelli di approfondimento previsti dagli Indirizzi regionali.

I POC e i PUA potranno variare eventualmente i perimetri ed i parametri delle microzone sismiche, solamente a seguito di approfondite indagini geognostiche e prospezioni sismiche, eseguite con adeguata strumentazione.

Le strumentazioni di indagine, il numero minimo delle prove da effettuarsi in relazione alla microzonazione sismica e, le eventuali maggiori profondità di prospezione dovranno essere indicate nelle norme di ogni POC.

Nelle aree dove non sono previsti fenomeni di liquefazione e/o amplificazione (in particolare nei POC), si potrà provvedere ad un'analisi semplificata di 2° livello di approfondimento, più precisamente occorrerà determinare sinteticamente quanto segue:

- 1) la profondità del "bedrock sismico" locale e per un perimetro esterno comprendente le aree già insediate.
- 2) la velocità delle onde di taglio Vs almeno per i primi 31 metri dal p.c., misurate con strumentazione idonea ad ottenere un grado di definizione elevato;
- 3) i coefficienti di amplificazione sismica delle aree suscettibili di effetti locali, in termini di accelerazione massima orizzontale (PGA/PGA O) e di intensità di Housner (SI/SI O).

Nelle aree dove invece è possibile prevedere fenomeni di amplificazione sismica locale, in particolare nelle aree di seguito elencate come da normativa:

- aree soggette a liquefazione e densificazione;
- aree instabili (es. frane attive) e potenzialmente instabili (es. frane quiescenti);
- aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile;
- aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico;

si dovrà provvedere tassativamente ad una analisi di 3° livello di approfondimento, o durante la realizzazione del POC stesso o durante la realizzazione del PUA; in queste analisi dovranno essere valutati ed eseguiti, oltre gli aspetti e parametri di 2° livello di approfondimento sopra descritti, anche:

- gli spettri di risposta sismica delle aree critiche, per un periodo di ritorno di 475 anni e smorzamento pari al 5%;
- esecuzione di prove geognostiche in sito e in laboratorio;
- la determinazione dell'indice di potenziale liquefazione I L in funzione del Fattore di sicurezza F L , a sua volta in funzione di CRR (resistenza ciclica normalizzata) e di CSR (tensione indotta dal terremoto);
- calcolo dei cedimenti post-sismici in terreni granulari e coesivi.

La definizione dei fattori di amplificazione locale (FA) saranno ricavati da apposita

modellistica di simulazione sismica secondo le varie necessità. I criteri di elaborazione ed i dati di ingresso dovranno essere esposti, anche in formato numerico, nella relazione geologica che accompagna ogni comparto di espansione. Il numero e la qualità delle prove ed indagini geologiche e geofisiche dovranno essere adeguate all'importanza degli interventi, all'ampiezza delle aree di progetto, ed alla possibilità di liquefazione dei sedimenti saturi; le prove dovranno inoltre essere sempre eseguite in conformità con il D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni", entrato definitivamente in vigore il 1 luglio 2009.

Al fine inoltre di una effettiva riduzione del Rischio Sismico, nelle fasi attuative del PSC, la Pianificazione Comunale dovrà recepire le risultanze della Microzonazione Sismica (MZS), indirizzando gli interventi edilizi ed adottando strategie che tengano conto anche dei fenomeni particolarmente sfavorevoli, quali le coincidenze di frequenze di risonanza tra suolo e struttura.

Nelle conclusioni delle relazioni geologiche, idrogeologiche e sismiche successive al PSC, per la redazione dei POC e dei PUA, dovrà essere sempre espresso il giudizio di fattibilità per usi urbanistici, delle varie aree inserite.

Riscontro:

Si prende atto delle indicazioni riportate si ripropone quanto riportato nel documento "Adeguamento alle Riserve formulate dalla Città Metropolitana" in relazione alla Variante 2015 al PSC, della quale la presente Variante al RUE è conseguenza nel quale viene confermato *"... che nella fase attuativa degli interventi (POC/PUA/Permesso di costruire) dovranno essere effettuati gli approfondimenti richiesti come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia."*

Parte II

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

(...)

Sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE, IBC Regione Emilia Romagna, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio della Bonifica Burana, ATERSIR, HERA, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, Aeronautica Militare, Distretto del Fiume Po e Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat della Variante al PSC in esame, ritenendola migliorativa rispetto al precedente Piano, pur condizionandola ad alcune misure di sostenibilità ambientale.

In particolare:

AUSL (parere 1428/2017 del 23/02/2017) chiede che la realizzazione di manufatti agricoli con funzione di manutenzione del territorio con superficie minore di 20 mq, al fine di inserirli in un Piano di Riconversione Agricola aziendale, si possa non considerare intervento significativo (art 4.7 comma 10) a condizione che non possano essere oggetto di successiva modifica o ampliamento. Per quanto attiene il centro cinofilo, ricorda il regolamento di igiene art 63 finalizzato ad evitare conflitti con la popolazione residente vicino ai ricoveri per cani per via dell'impatto acustico prodotto dalle emissioni sonore dei cani. In particolare, segnala il possibile disturbo all'attività legata al golf club. In relazione all'area Campo Volo, demanda alle valutazioni di ARPAE e degli uffici competenti per la sicurezza aerea. In merito alla possibilità di interventi residenziali nell'ambito AR.S.8 chiede che la norma sulla zonizzazione acustica sia estesa alle aree verdi di vicinato e agli spazi di relazione e che l'incremento del 15% di Su per le aziende insediate al 19/12/2012 sia vincolato anche all'ottenimento del benessere dei lavoratori. In merito alla possibilità introdotte dalla variante all'art 4.6.16 del RUE del riuso di edifici rurali nella fascia di 20 mt della SP 27 "via Cassola" e strada comunale "via Lunga", chiede di specificare tra gli usi inseriti cosa si intenda per attività di svago ed esercizio sportivo, in quanto potrebbero essere ricomprese attività impattanti per la popolazione come discoteche o altro.

ARPAE (parere Servizio Sistemi Ambientali, SINADOC p. 4536/2017) valuta positivamente la variante per quanto attiene le modifiche proposte ai punti 1,2,3. In merito alla variante al RUE esprime delle osservazioni sull'art 4.6.10 in merito alle norme sugli ATP.

Sugli ATP Villa Gadolfo a Bazzano e Lago Masone a Zola Predosa, commi 8 bis e 8 ter, chiede che si faccia un approfondimento dell'impatto acustico in funzione della tipologia di attività che vi si andrà a insediare.

In merito al centro cinofilo, ARPAE sottolinea la presenza della tutela relativa all'Area di ricarica di tipo B e dell'ambito di controllo degli apporti d'acqua che implica il mantenimento di una percentuale di superficie permeabile dal 20 al 35 %, a seconda dell'attività da insediare. In merito a quest'area ARPAE esprime parere favorevole sulla documentazione acustica.

Rispetto all'ATP "Campo Volo", ARPAE richiama la normativa relativa alla tutela presente, "Area di ricarica di tipo A", per cui deve essere garantito il mantenimento di una percentuale di superficie permeabile dal 25 al 45%. Richiama inoltre il contenuto dell'allegato "O" alle norme del PTCP che vieta nelle aree a terrazzo alluvionale e area di ricarica di tipo A lo stoccaggio interrato di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi. Prescrive infine che venga mantenuto il tappeto erboso nelle aree di decollo ed atterraggio degli aerei. Rispetto al tema della presenza delle linee elettriche AT 132 kV e di una cabina elettrica di trasformazione, prendendo atto delle simulazioni effettuate per individuare eventuali incompatibilità fra le infrastrutture elettriche e l'attività proposta, ARPAE ricorda che se si dovesse prevedere la realizzazione di edifici o

spazi verdi attrezzati nei quali si ipotizzi la permanenza di persone per più di quattro ore al giorno, occorrerà richiedere al gestore le fasce di rispetto degli elettrodotti. Anche per il tema della raccolta e depurazione dei reflui ARPAE ricorda i contenuti dell'allegato "O" alle norme del PTCP che prescrive riguardo alle nuove reti l'utilizzo di materiali durevoli per la tenuta idraulica, curando in particolare il collegamento tra i manufatti.

IBC Regione Emilia Romagna (prot. 3237/2017 del 03/04/2017) comunica di non avere nulla da segnalare.

Consorzio della Bonifica Renana (prot. 2164/2017 del 17/04/2017) esprime parere favorevole condizionato al fatto di considerare l'area dell'ATP "campo volo" interamente ricompresa nella zona di controllo degli apporti d'acqua di pianura del "Piano Stralcio del Torrente Samoggia", in merito alla modalità di convogliamento delle acque all'interno dell'ambito stesso. Chiede inoltre di inserire il riferimento all'art 20 del Piano Stralcio per il Torrente Samoggia nelle Norme del RUE, sia per l'ATP "Campo volo", che per quello "centro cinofilo".

Consorzio della Bonifica Burana (prot. 1999/2017 del 09/04/2017) esprime il parere in riferimento ai due canali di propria competenza, lo "scolo Finaletto" e il "canal Torbido", chiedendo di inserire nelle norme alcune prescrizioni riferite alle fasce di rispetto e all'invarianza idraulica, ricordando che per gli interventi che ricadono nei bacini di scolo dei canali suddetti sarà necessario richiedere il parere idraulico all'autorità idraulica competente, il Consorzio della Bonifica Burana appunto.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ATERSIR (pg. 2511/2017 del 22/03/2017) pur non ravvedendo nel documento di VALSAT la sezione specifica dedicata al Servizio Idrico Integrato (SII) con i contenuti specificati nelle circolari ATERSIR PG.AT/2016/0005777 del 14/09/2016 e PG.AT/2017/0001564 del 14/09/2016 non ravvede criticità generali nella variante al PSC adottata, tuttavia, in relazione all'attuazione di alcuni ambiti previsti in agglomerati attualmente non adeguati dal punto di vista fognario-depurativo, ritiene indispensabile un'attività di coordinamento tra Comune e Gestore del servizio idrico integrato, affinché la realizzazione degli interventi di adeguamento abbia tempistiche coerenti con i nuovi insediamenti. In riferimento al tema delle acque meteoriche rammenta che nessuno degli interventi necessari potrà essere finanziato con oneri provenienti dalla tariffa del servizio idrico integrato e relativamente alla gestione delle reti fognarie bianche è necessario venga acquisito un parere preliminare del gestore del servizio idrico integrato in relazione alla eventuale successiva gestione delle vasche di laminazione.

HERA (pg. 3102/2017 del 29/03/2017) da parere favorevole, non rilevando criticità sul sistema fognario depurativo delle acque.

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (pg. 1639/2017 del 01/03/2017) rileva che le modifiche introdotte dalla variante risultano conformi alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Abbazia di Montevoglio ed esprime parere favorevole.

Aeronautica Militare (pg. 2517/2017 del 22/03/2017) comunica che l'opera non interferisce con il Sistema Oleodotti POL NATO Nord Italia.

Distretto del Fiume Po (pg. 2126/2017 del 14/03/2017), Bacino Fiume Reno, in merito alla modifica alle Norme specifica che l'art. 4.11 del PTCP e la linea di esondazione per Tempi di Ritorno (TP) di 200 anni non corrispondono ad un vincolo o ad una tutela, ma che la linea grafica indicata costituisce un elemento di indicazione che deve essere approfondito con valutazioni di dettaglio per la determinazione del vincolo, che discende dagli art 4.3 e 4.4 del PTCP. Inoltre vengono fornite ulteriori precisazioni sulle norme del RUE, precisando che le modifiche dei corpi idraulici demaniali devono essere autorizzati dall'autorità idraulica competente. Condivide la non assoggettabilità a Vas della variante.

Distretto del Fiume Po (pg. 3031/2017 del 28/03/2017), per la parte eccedente il Bacino del Fiume Reno specifica che l'attuazione del PAI è in capo alle regioni in merito in particolare al Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po.

La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (prot. 5587/2017 del 27/03/2017) chiede che tutti gli interventi ricadenti negli ambiti AN4, AN5, AN6 AN8, AN10, AR.s6, AR.s8, AR.s12 che prevedano scavi superiori ai 50 cm di profondità e per l'ambito APSil per una profondità maggiore di 1,5 m vengano sottoposti al parere della Soprintendenza la quale valuterà eventuali prescrizioni.

Si prende inoltre atto della dichiarazione dell'Ufficio di Piano che attesta che nel periodo di pubblicazione della Valsat, per 60 giorni a partire dal 12/01/2017, non sono pervenute osservazioni pertinenti problematiche di carattere ambientale.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016, ad oggetto "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione alla L.R. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con D.G.R. n. 2170/2015", la Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE, ha inviato, con comunicazione conservata agli atti della Città metropolitana con P.G. n. 32983 del 26 maggio 2017, la "proposta di Parere motivato", allegata alla Relazione istruttoria (il cui stralcio viene di seguito riportato).

Stralcio "proposta di Parere motivato" Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE

"(...)

CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI

Centro cinofilo

In generale si rilevano alcune incongruenze tra i documenti di Piano, la relazione di VALSAT e la DOIMA relativamente agli interventi previsti per la realizzazione del centro cinofilo. Si precisa che la presente valutazione si basa su quanto dichiarato nei documenti di Piano e nella VALSAT e che eventuali interventi difformi dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione.

In particolare:

- *Nella documentazione di VALSAT e di progetto si fa riferimento ai campi gara all'aperto, su terreno naturale, e ad una palestra coperta di 2400 m2, realizzata con tensostruttura o elemento simile, per gli usi invernali o in caso di cattivo tempo. Nella DOIMA invece tale struttura è descritta come "capannone alto circa 10 m", nel quale viene "prevista una doppia palestra coperta che possa essere resa aperta tramite ampie vetrate da mantenere impacchettate durante le stagioni miti per permettere così lo svolgimento di gare durante tutto l'anno".*

Una tale struttura non è oggetto della presente valutazione di VAS/VALSAT secondo quanto riportato nei documenti di Piano (variante PSC e RUE), né è contemplata dalle modifiche introdotte nella scheda 4.6.10 del RUE. Pertanto si prescrive di correggere la DOIMA adeguandola alle caratteristiche della tensostruttura prevista dalla variante RUE.

- *Analogamente si rileva che non è previsto dai documenti di Piano né dalla VALSAT alcun parcheggio nell'ambito ATP oggetto di variante e al riguardo la VALSAT indica che sono già presenti nelle vicinanze diversi spazi a parcheggio: parcheggio della stazione ferroviaria Chiesa Nuova e parcheggio di notevoli dimensioni nell'ambito APC.c posto ad est. La DOIMA mostra invece una planimetria di progetto che contiene un parcheggio per 103 posti auto all'interno dell'area del centro cinofilo. Si prescrive di adeguare la DOIMA ai documenti di Piano stralciando la previsione dei parcheggi. Si ricorda che eventuali interventi difformi da quelli presentati nell'ambito della variante al PSC e al RUE dovranno essere oggetto di una nuova valutazione ambientale.*

Con riferimento alla previsione del campo gara coperto e ad un eventuale parcheggio si fa osservare che a norma dell'art. 11.4 delle NTA del PTCP è consentito l'insediamento di "attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di

edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate....”.

In merito agli aspetti paesaggistici si rileva una perdita di visuale verso la collina, nonostante la collocazione della parte edificata ad ovest, come previsto dal RUE. A tal fine si prescrive di utilizzare per le necessarie recinzioni dei campi gara e di sgambamento all’aperto materiali adeguati (naturali, trasparenti, ...) all’esigenza di salvaguardare la visuale dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare di cui all’art. 10.10 del PTCP.

In relazione all’aumento di carico urbanistico, dal quale deriva la stima dei flussi veicolari, non è stata espressa nel documento di VALSAT alcuna valutazione.

In relazione al rumore, originato dal traffico veicolare e dall’abbaio dei cani, considerato che si tratta di sorgenti al momento non quantificabili, si prescrive di effettuare un monitoraggio acustico in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda il criterio differenziale.

Campo volo

Dal momento che il campo volo insiste su una zona di protezione delle acque sotterranee di pedecollina-pianura di tipo A, ovvero in connessione diretta con le acque sotterranee, le attività legate al campo volo sono sottoposte a specifica normativa (Rif. allegato “O” alle NTA del PTCP vigente) secondo cui:

- non potranno comportare l’impiego e lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose;*
- qualora sia necessario effettuare opere di collettamento dei reflui, queste dovranno essere realizzate con materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento tra i manufatti (collettore/pozzetti di ispezione);*
- non sono ammessi interrati per lo stoccaggio di carburanti;*
- la realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie potrà essere ammessa solo a seguito di approfondimenti che dimostrino l’assenza di interferenze con la falda;*
- non è ammessa la gestione di rifiuti;*
- non è ammesso lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- non è ammessa la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade.*

Lungo il confine ovest del campo volo scorre una linea aerea AT a 132KV di Terna. Con riferimento a tale linea, che può rappresentare un elemento di pericolo per le attività di decollo e atterraggio dei velivoli, si sollecita il Comune a verificare con Terna, prima della approvazione della variante PSC, la compatibilità della destinazione a campo volo e le condizioni di sicurezza da implementare.

Si suggerisce inoltre di verificare con ENAC se, in merito alla previsione di un campo volo, sia necessario od opportuno acquisire un loro parere o indicazioni attuative.

L’area destinata a campo volo è attraversata, perpendicolarmente alla futura pista, da una linea aerea BT di Terna alta circa 6 m, per la quale è programmato l’interramento. Si chiede di specificare modalità, tempi e soggetto attuatore di tale interramento.

In relazione all’aumento di carico urbanistico, dal quale deriva la stima dei flussi veicolari, non è stata espressa nel documento di VALSAT alcuna valutazione.

La fase attuativa dovrà inderogabilmente essere preceduta dalla verifica puntuale, effettuata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, della presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti a sopportare il diverso carico previsto dalla pianificazione.

In base alla classificazione acustica del comune di Valsamoggia, la zona oggetto di intervento è collocata in classe III. E’ inoltre presente una fascia di rispetto in classe IV dovuta alla presenza della SP 27. La Valutazione di impatto acustico ambientale non rileva superamenti del limite diurno, e non effettua valutazioni nel periodo notturno. Pertanto si prescrive, come già previsto, che il campo volo non sia utilizzato nel periodo notturno (dalle 22 alle 6).

Per quanto riguarda invece il valore limite differenziale, la Valutazione di Impatto acustico non lo prende in considerazione in quanto ritiene che le aviosuperfici debbano essere considerate, per analogia, infrastrutture aeroportuali, alle quali non si applica il livello differenziale.

Viceversa si ritiene che tale verifica debba essere svolta, ma trattandosi di una sorgente atipica si prescrive un monitoraggio acustico, comprendente anche il criterio differenziale, da effettuare in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”.

3.1. Conclusioni della Valutazione Ambientale

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città metropolitana di Bologna **esprime una valutazione positiva sulla variante al RUE in oggetto e sulla relativa ValSAT**, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte, del parere relativo al vincolo sismico e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale” predisposta da SAC di ARPAE.

Riscontro:

Si prende atto delle conclusioni riportate evidenziando che in relazione ai pareri/osservazioni espresse dai richiamati Enti nello specifico Documento denominato “Riscontro alle osservazioni presentate dagli Enti” si è provveduto a “controdedurre” le stesse accogliendo le proposte di modifica o fornendo le dovute motivazioni nel caso di mancato accoglimento, come nel presente documento si è dato riscontro sia ai rilievi del documento “proposta di parere motivato” di ARPAE - SAC che alle riserve formulate dalla Città Metropolitana di Bologna, nonché alle successive prescrizioni formulate nella fase di espressione dell’intesa da parte della stessa Città Metropolitana, adeguandosi alle stesse.